

# COMUNE DI DECIMOMANNU

*Città Metropolitana di Cagliari*



## **Regolamento comunale: per la gestione dei terreni gravati da uso civico**

*(artt. 11, 12, 13 e 14 della L.R. n. 12/1994 e ss.mm.ii.)  
(Regione Autonoma della Sardegna - deliberazione G.R. n. 48/15 del 10.12.2021)*

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 07/10/2022

# SOMMARIO

<b>CAPO I .....</b>	<b>5</b>
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	5
ARTICOLO 1 .....	5
Finalità .....	5
ARTICOLO 2 .....	5
Titolarità degli usi civici .....	5
ARTICOLO 3 .....	6
Esercizio degli usi civici (forma tradizionale e non) .....	6
ARTICOLO 4 .....	6
Organismi di competenza .....	6
ARTICOLO 5 .....	6
Requisiti .....	6
ARTICOLO 6 .....	7
Modalità di concessione terre pubbliche .....	7
ARTICOLO 7 .....	7
Esclusioni dalla concessione .....	7
ARTICOLO 8 .....	8
Realizzazione di fabbricati .....	8
ARTICOLO 9 .....	8
Recinzioni .....	8
ARTICOLO 10 .....	8
Fasce taglia fuoco .....	8
ARTICOLO 11 .....	8
Piante di alto fusto .....	8
ARTICOLO 12 .....	9
Beni archeologici .....	9
ARTICOLO 13 .....	9
Sospensione, Sdemanializzazione, alienazione, permuta, aggiornamento inventario, accertamento di terreni gravati di usi civici .....	9
ARTICOLO 14 .....	9
Utilizzo dei proventi ricavati .....	9
<b>CAPO II .....</b>	<b>10</b>
Articolo 15 .....	10
Utilizzazione dei terreni ad uso civico - Zonizzazione .....	10
Articolo 16 .....	10
Utilizzazione dei terreni ad uso civico di tipo tradizionale .....	10
Articolo 17 .....	10
Modalità di Concessione .....	10
<b>CAPO III .....</b>	<b>12</b>
TERRENI IN ZONA A .....	12
Terreni destinati alle colture arboree specializzate ed attività vivaistica .....	12
(USI NON TRADIZIONALI) .....	12
ARTICOLO 18 .....	12
Tipologia di attività zona A .....	12
ARTICOLO 19 .....	12
Priorità dei soggetti oggetto di Concessione .....	12
ARTICOLO 20 .....	13
Superfici concedibili per nucleo familiare .....	13
ARTICOLO 21 .....	13
Realizzazione di fabbricati .....	13
TERRENI IN ZONA B .....	14
Terreni destinati a pascolo per uso zootecnico e per riconversione a bosco con valenza ambientale .....	14
ARTICOLO 22 .....	14
Tipologia di attività .....	14
ARTICOLO 23 .....	14

Titoli di preferenza e durata concessione .....	14
ARTICOLO 24 .....	15
Superfici concedibili per unità produttiva .....	15
TERRENI IN ZONA C.....	16
<i>Terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale</i> .....	16
ARTICOLO 25 .....	16
Tipologia di attività.....	16
ARTICOLO 26 .....	16
Titoli di preferenza e durata concessione .....	16
ARTICOLO 27 .....	17
Concessione di terreni sottoposti a vincolo .....	17
TERRENI IN ZONA D .....	18
<i>Terreni destinati a pascolo, pascolo cespugliato con presenza di piante arboree sparse, soggetti a miglioramenti;</i> .....	18
ARTICOLO 28 .....	18
Tipologia di attività.....	18
ARTICOLO 29 .....	18
Titoli di preferenza e durata concessione .....	18
FORME DI UTILIZZAZIONE NON TRADIZIONALE DI USO CIVICO .....	20
ARTICOLO 30 .....	20
Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali.....	20
ARTICOLO 31 .....	20
Modalità di rilascio delle concessioni per usi non tradizionali .....	20
FORME DI UTILIZZAZIONE TRADIZIONALE DI USO CIVICO .....	22
<i>Terreni destinati a legnatico e pascolo indicati nelle zone B e C.....</i>	22
ARTICOLO 32 .....	22
Scelta dell'area .....	22
ARTICOLO 32.1 .....	22
Documenti da produrre .....	22
ARTICOLO 32.2 .....	22
Quantità per nucleo familiare .....	22
ARTICOLO 32.3 .....	22
Autorizzazione.....	22
ARTICOLO 32.4 .....	22
Pagamento .....	22
ARTICOLO 32.5 .....	22
Prezzo.....	22
ARTICOLO 32.6 .....	22
Modalità di esbosco .....	22
ARTICOLO 32.7 .....	23
Zona concessa al taglio .....	23
ARTICOLO 32.8 .....	23
Modalità di trasporto del legname .....	23
ARTICOLO 32.9 .....	23
Sanzioni .....	23
ARTICOLO 32.10 .....	23
Sorveglianza .....	23
ARTICOLO 32.11 .....	23
Periodo di permanenza nei boschi .....	23
ARTICOLO 32.12 .....	23
Ammende.....	23
ARTICOLO 32.13 .....	24
Pascolo nelle zone concesse al taglio .....	24
<b>CONCESSIONI DI PASCOLI.....</b>	<b>25</b>
ARTICOLO 33 .....	25
ARTICOLO 34 .....	25
ARTICOLO 35 .....	25
ARTICOLO 36 .....	26

ARTICOLO 37 .....	26
ARTICOLO 38 .....	26
ARTICOLO 39 .....	26
ARTICOLO 40 .....	26
ARTICOLO 41 .....	26
ARTICOLO 42 .....	27
ARTICOLO 43 .....	27
ARTICOLO 44 .....	27
Concessione immobili comunali all'interno dei terreni destinati a pascolo.....	27
<b>CAPO IV.....</b>	<b>28</b>
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	28
ARTICOLO 45 .....	28
ARTICOLO 46 .....	28
Realizzazione di infrastrutture .....	28
ARTICOLO 47 .....	28
Sub affitto e cessione del diritto .....	28
ARTICOLO 48 .....	28
Divieti .....	28
ARTICOLO 49 .....	29
Sanzioni .....	29
ARTICOLO 50 .....	29
Revoca della concessione.....	29
ARTICOLO 51 .....	30
Cessata attività.....	30
ARTICOLO 52 .....	30
Tariffe.....	30
ARTICOLO 53 .....	30
Revoca per pubblico interesse .....	30
ARTICOLO 54 .....	30
Ammende.....	30
ARTICOLO 55 .....	31
Impegni di spesa .....	31
ARTICOLO 56 .....	31
Rinnovo della concessione .....	31
ARTICOLO 57 .....	31
Norme parallele .....	31
ARTICOLO 58 .....	31
Stesura del "Piano di valorizzazione" .....	31
ARTICOLO 59 .....	31
Ulteriori disposizione dei terreni civici relativi alla riserva di esercizio e al mutamento di destinazione .....	31
ARTICOLO 60 .....	34
Ulteriori disposizione dei terreni civici relativi alla permuta e alienazione di terreni civici (art. 18 della L.R. n. 12/1994).....	34
ARTICOLO 62 .....	35
Regolamenti precedenti.....	35
ARTICOLO 63 .....	35
Approvazione .....	35

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Scopo del presente regolamento è la disciplina delle condizioni dell'uso e del godimento nelle forme tradizionali e non, da parte delle generalità degli abitanti del comune di Decimomannu, dei terreni facenti parte del Patrimonio comunale soggetti ad usi civici.

Le terre civiche, individuate nella determinazione n. 5167 del 27/09/2018 di Argea Sardegna, costituiscono attualmente il patrimonio civico appartenente ai cittadini residenti nel comune di Decimomannu; il Comune ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 12/94 rappresenta l'Ente Gestore e come tale è obbligato ad adottare il presente regolamento d'uso delle terre civiche.

L'uso non potrà essere gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.

L'esercizio degli usi civici, goduti per antico uso dalla popolazione di Decimomannu, è regolato dalla Legge Regionale n° 12 del 14.03.1994 e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente Regolamento.

### **ARTICOLO 1**

#### *Finalità*

Le disposizioni contenute nel presente regolamento mirano a:

- a. Salvaguardare la destinazione dei terreni ad uso civico a vantaggio della comunità locale di Decimomannu;
- b. Disciplinare l'esercizio degli usi civici;
- c. Valorizzare la potenzialità produttive dei terreni e garantire il rispetto da parte dei cittadini fruitori dell'ambiente e delle risorse;
- d. Disciplinare nuove forme di godimento e di valorizzazione del territorio, purché vantaggiose per la comunità locale sul piano economico e sociale, anche quale strumento per contrastare lo spopolamento;
- e. Tutelare le esigenze e gli interessi comuni della popolazione anche attraverso la diretta partecipazione del Comune alla programmazione e al controllo dell'uso del territorio.

### **ARTICOLO 2**

#### *Titolarità degli usi civici*

Sono titolari del diritto dell'esercizio dell'uso civico del Comune di Decimomannu i cittadini residenti in Decimomannu. Per uso civico si intende il diritto della collettività di Decimomannu ad utilizzare i beni immobili Comunali nel rispetto dei valori ambientali e risorse naturali.

Al godimento dei beni gravati da uso civico, saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

È considerato cittadino, ai fini del godimento degli usi civici, colui che ha la residenza nel Comune ed è iscritto nel registro di popolazione.

La perdita della residenza ne comporta la immediata decadenza.

### **ARTICOLO 3**

#### *Esercizio degli usi civici (forma tradizionale e non)*

L'esercizio delle forme degli usi civici comprende:

- 1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico;**
  - 2. L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico;**
- 
- 1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprende il godimento in natura:**
    - a. Delle acque che fanno parte del patrimonio, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali, o altre e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale;
    - b. Del pascolo naturale, del pascolo migliorato, del pascolo cespugliato;
    - c. Dei terreni da concedersi a colture e seminerio;
    - d. Della legna dei boschi comunali (legnatico);
    - e. Delle ghiande (ghiandatico),
    - f. Su suddetti terreni è possibile, esclusivamente previa autorizzazione congiunta da parte degli organi comunali e dei relativi affittuari di tali superfici, inserire gli alveari di proprietà di operatori residenti nel comune di Decimomannu.
  - 2. L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico comprende:**
    - a) La gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
    - b) La gestione di soste attrezzate per escursionisti, per il turismo equestre, ecc.
    - c) La gestione di aree per allevamento di selvaggina, addestramento cani, ecc.
    - d) La gestione di aree attrezzate per la fruizione di beni archeologici, naturali, ecc.
    - e) La concessione di aree per attività economiche inerente le vocazioni territoriali quali alveari, mini-caseifici ecc.
    - f) La concessione di aree per attività e manifestazioni sportive.
    - g) La concessione di aree a Gestori di Pubblici Servizi e ad Enti Pubblici.

### **ARTICOLO 4**

#### *Organismi di competenza*

I compiti di indirizzo e di controllo spettano al Consiglio comunale che si esprime secondo la maggioranza prevista dalla legge.

Il rilascio delle concessioni è di competenza del Responsabile del Servizio a cui spettano i compiti di gestione dei terreni soggetti ad uso civico ubicati nel comune di Decimomannu. Le concessioni avranno la durata massima stabilita dalla legge nonché dal bando in ragione delle previsioni del Piano di Valorizzazione e le stesse possono essere rinnovate dal Responsabile de Servizio con le modalità di cui al presente regolamento.

### **ARTICOLO 5**

#### *Requisiti*

Premesso che tutti i cittadini residenti hanno diritto d'uso delle terre civiche sia per creare impresa che per semplice scopo hobbistico, i requisiti per poter accedere alle concessioni sono:

- a. avere la residenza nel Comune di Decimomannu ed essere iscritti nel registro della popolazione al

momento della pubblicazione del bando;

- b. essere in regola con il pagamento del canone annuale per gli usi civici relativamente a concessioni precedenti;
- c. per tutti coloro che richiedano in concessione una superficie superiore ai 5 ettari, pena l'inammissibilità o la decadenza nel caso di concessione ancora in corso, essere in possesso dell'Attestazione Di Iscrizione Nell'Elenco Degli IAP di cui ai D.lgs 99/2004, 101/2005 ed alla L.R. n. 9 del 12-06-2006 art.35. La mancanza del requisito potrà essere compensata dalla Laurea in Scienze Agrarie o titolo equipollente, unitamente ad una dimostrabile esperienza almeno quinquennale presso Ente di Diritto Pubblico e/o Privato operante nell'ambito agricolo, comprese le fattispecie costituite in Associazioni di Imprese, Consorzi, Comunità Montane e/o Enti di Promozione e Sviluppo dell'Agricoltura.
- d. Per superfici inferiori ai 5 ettari, sono sufficienti i requisiti a) e b).

La concessione/assegnazione di terreni comunali è ammessa a favore di un solo componente per Stato di Famiglia. In presenza di più domande presentate da componenti lo stesso nucleo verrà evasa una sola richiesta (quella acquisita per prima al protocollo dell'Ente).

## **ARTICOLO 6**

### *Modalità di concessione terre pubbliche*

Tutte le concessioni relative ai beni civici devono essere effettuate dall'Amministrazione Comunale di Decimomannu, mediante procedura di evidenza pubblica, secondo criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità, secondo i limiti soggettivi, oggettivi e temporali presenti nel presente regolamento.

I rinnovi dei contratti in scadenza saranno disposti a domanda individuale, previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Tutte le concessioni devono essere formalizzate con regolare contratto e le eventuali spese di registrazione sono a carico del concessionario. Nel caso di concessioni di durata superiore a 12 mesi comportanti l'assegnazione in esclusiva di una porzione del patrimonio civico è necessario procedere ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 della legge regionale 12/1994. Le concessioni annuali ad uso pascolo vengono effettuate direttamente dal Comune secondo le modalità descritte nei successivi articoli da 34 a 44 del presente regolamento.

La Giunta comunale stabilisce annualmente, nei termini di approvazione del bilancio di previsione, il canone da corrispondere per le concessioni. In caso di mancata approvazione delle tariffe restano in vigore quelle dell'anno precedente.

Per le concessioni superiori ai 3 anni, il pagamento del canone, unitamente alla buona custodia e conservazione dei beni ottenuti in concessione, dovrà essere garantito al Comune, da ciascun aggiudicatario, mediante il versamento di un deposito cauzionale di importo pari al valore di tre annualità anticipate. Detta cauzione dovrà essere versata al Comune entro e non oltre il perentorio termine di 30 giorni dalla ricezione di avviso scritto, da parte dello stesso Comune, mediante il quale si comunica l'aggiudicazione delle aree richieste. Il mancato versamento del deposito cauzionale costituisce automaticamente la decadenza da ogni beneficio acquisito ai fini del presente regolamento. Solo al termine temporale della concessione e, comunque, solo nel caso in cui i beni restituiti all'Amministrazione non presentino evidenti segni di danneggiamento e/o compromissione dal punto di vista ambientale e/o della conservazione in buono stato, il Comune potrà restituire il deposito cauzionale improduttivo di interessi. Nel caso in cui al momento della riconsegna dei beni non dovesse ricorrere una o più delle condizioni poste dal Comune a tutela del proprio Patrimonio mediante il presente regolamento, il deposito cauzionale sarà trattenuto d'ufficio ed i relativi importi trattenuti saranno considerati e trattati quali risarcimento e ristoro per tutti i danni e/o le inadempienze riscontrati salvo azione per il maggior danno.

## **ARTICOLO 7**

### *Esclusioni dalla concessione*

Dalla concessione vengono escluse tutte le servitù aeree e di terra regolarmente censite negli opportuni registri

Notarili e dell'Agenzia Del Territorio (sorgenti acque pubbliche, beni archeologici e storici, nonché gli eventuali reperti e quanto altro di interesse pubblico, nonché quanto di interesse del Comune di Decimomannu).

## **ARTICOLO 8**

### *Realizzazione di fabbricati*

Senza preventiva autorizzazione e previa acquisizione di specifico atto di disposizione regionale ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 12/1994, è fatto divieto costruire opere, nei terreni gravati da uso civico, che presentino caratteristiche di inamovibilità quali: Edifici del tipo residenziale, ricoveri di qualunque genere, depositi, serre o edifici per la produzione o conservazione dei prodotti. In ogni caso dovranno essere rispettate le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti.

Sono ammesse la realizzazione di pozzi e/o impianti fissi di canalizzazione di acque per l'irrigazione dei fondi o l'abbeveraggio di animali, strutture amovibili, recinzioni. Fabbricati ad uso turistico ricettivo e/o ricreativo.

***In ogni caso tutti gli eventuali immobili costruiti su terre civiche nonché le migliorie apportate sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici alla scadenza della concessione.***

## **ARTICOLO 9**

### *Recinzioni*

Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione del piano colturale o piano di sviluppo aziendale e/o di valorizzazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Dovranno essere obbligatoriamente recintate o, nel caso in cui già lo siano, custodite con cura le recinzioni preesistenti al momento dell'aggiudicazione, tutte le aree aventi al proprio interno alberi della cosiddetta "macchia mediterranea" e/o colture atte a soddisfare i bisogni alimentari delle popolazioni quali ad esempio il Grano. Gli aggiudicatari saranno inoltre obbligati a difendere e proteggere, con ogni strumento consentito dalla legge, il Patrimonio ricevuto in concessione, da chiunque cerchi di inquinare mediante l'abbandono di rifiuti e/o cose di qualsiasi genere diverse dall'ecosistema preesistente. I concessionari che non segnalino tempestivamente al Corpo Forestale e DI Vigilanza Ambientale e/o altra Forza Pubblica preposta per competenza territoriale il tentativo di abbandono di rifiuti sul territorio ricevuto in concessione potranno decadere dal beneficio ottenuto.

Non potranno mai essere recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua principali e/o qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

## **ARTICOLO 10**

### *Fasce taglia fuoco*

Dove è necessario le terre civiche dovranno essere dotate di fasce taglia fuoco, comunque pulite dalle sterpaglie al fine di evitare il propagarsi di incendi. Il Comune, nel rilasciare le concessioni avrà cura di prescrivere le opere di prevenzione incendi da realizzare obbligatoriamente nei più grandi accorpamenti di terreno. Inoltre dovrà prevedere che tra il terreno comunale e fondi privati venga lasciata una fascia di terreno libero al fine di garantire il libero transito e la difesa dagli incendi, la larghezza di tale fascia dovrà essere determinata secondo le norme Regionali di antincendio. Il Comune potrà attingere dai depositi cauzionali degli aggiudicatari inadempienti per poter affidare a terzi i lavori di sfalcio e pulizia delle aree concesse e non curate secondo quanto prescritto dalla Normativa Regionale Antincendio. In questo ultimo caso il deposito cauzionale utilizzato per porre rimedio ad inadempienze dell'aggiudicatario non sarà restituito alla scadenza contrattuale.

## **ARTICOLO 11**

### *Piante di alto fusto*

Le piante di alto fusto esistenti nei terreni gravati da uso civico, tranne quelle derivanti da interventi di



miglioramento eseguiti dal concessionario ovvero facente parti di impianti colturali (se previsto nel piano colturale presentato in sede di richiesta di concessione), non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'amministrazione concedente. La legna di risulta nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane nella disponibilità del Comune di Decimomannu, se non concordato diversamente al rilascio dell'autorizzazione e relative disposizioni per il taglio.

## **ARTICOLO 12**

### *Beni archeologici*

Il concessionario del terreno gravato da uso civico è tenuto a segnalare al Comune di Decimomannu l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti, pena la revoca della concessione.

## **ARTICOLO 13**

### *Sospensione, Sdemanializzazione, alienazione, permuta, aggiornamento inventario, accertamento di terreni gravati di usi civici*

L'Amministrazione comunale dopo aver ricevuto le richieste inoltrate dai cittadini o periodicamente per l'aggiornamento dell'inventario delle terre civiche (competenza regionale), e dopo che queste richieste siano state opportunamente istruite da parte degli organi tecnico amministrativi comunali, si provvederà ad effettuare la deliberazione dal Consiglio Comunale con la maggioranza prevista dalla legge, per inviare la documentazione al competente ufficio regionale, per il parere di merito e per la predisposizione, dove necessario, per la Deliberazione della Giunta Regionale.

Per quanto concerne la sospensione, l'alienazione, la permuta, l'accertamento dei terreni gravati da uso civico si rimanda genericamente alla normativa Nazionale, Regionale ed in particolare alle disposizioni allegate alla deliberazione della G.R. 48/15 del 2021 e alle ss.mm.ii..

## **ARTICOLO 14**

### *Utilizzo dei proventi ricavati*

I proventi ricavati dalle concessioni, dalle sdemanializzazioni, alienazioni, dalle penalità relative ad infrazioni del presente regolamento, saranno destinati all'Ente Comunale che provvederà a predisporre nel proprio bilancio un apposito capitolo, per le entrate e le uscite. L'Amministrazione Comunale dovrà disporre la destinazione di tali proventi per la manutenzione del patrimonio civico al fine di renderlo sempre fruibile da tutti i residenti e ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, per un reale e diretto beneficio per la Collettività.

## **CAPO II**

### **Articolo 15**

#### *Utilizzazione dei terreni ad uso civico - Zonizzazione*

I terreni sui quali si esercita uso civico sono distinti e utilizzabili nelle seguenti zone:

- ✓ **Zona A:** terreni destinati alle colture arboree specializzate ed attività vivaistica;
- ✓ **Zona B:** terreni destinati a pascolo per uso zootecnico e per riconversione a bosco con valenza ambientale;
- ✓ **Zona C:** terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale;
- ✓ **Zona D:** terreni destinati a pascolo, pascolo cespugliato con presenza di piante arboree sparse, soggetti a miglioramenti;

La classificazione dei terreni è determinata da un Piano di Valorizzazione appositamente predisposto dalla G.C. e approvato dal Consiglio Comunale e dai competenti organi regionali. In attesa dell'approvazione del suddetto Piano le terre continueranno ad essere utilizzate per soli scopi tradizionali salvo i casi espressamente previsti dalla Legge.

### **Articolo 16**

#### *Utilizzazione dei terreni ad uso civico di tipo tradizionale*

I terreni sui quali si esercita uso civico del tipo tradizionale sono distinti e utilizzabili nelle seguenti zone:

1. **Zona A:** terreni destinati alle colture e seminativo;
2. **Zona B:** terreni destinati a pascolo per uso zootecnico e per riconversione a bosco con valenza ambientale;
3. **Zona C:** terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale.

### **Articolo 17**

#### *Modalità di Concessione*

- 1) La domanda di concessione va presentata in carta semplice al Responsabile del Servizio competente, redatta secondo il fax simile redatto dall'ufficio.
- 2) La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N° 445.
- 3) La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Planimetria catastale e relativi dati catastali;
  - b) Piano colturale aziendale o piano di sviluppo e valorizzazione sottoscritto dal richiedente in conformità ed in armonia con il piano di valorizzazione delle terre civiche approvato dal Consiglio Comunale; da suddetta documentazione si dovrà evincere chiaramente la convenienza per la comunità residente e la classificazione del terreno secondo il presente Regolamento.
- 4) La durata massima delle concessioni disciplinata dalla L.R.12/1994 è fissata in anni 10 e si attua in riserva di esercizio (art. 16 della l.r. 12/94). Le concessioni verranno formalizzate da apposito contratto da stipularsi con il Comune.
- 5) Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati a richiesta degli interessati, con la stessa procedura delle concessioni.
- 6) Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le

norme contrattuali.

- 7) Il Comune, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa collettività, può modificare o revocare la concessione dei beni civici. In caso di revoca il Comune deve corrispondere al concessionario i mancati benefici della concessione stessa.
- 8) Il concessionario prima della stipula del contratto, qualora debba eseguire delle opere consistenti di miglioramento fondiario, dovrà presentare apposito progetto esecutivo, dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire, nel massimo rispetto ambientale, un eventuale Business Plan oltre a tutta la documentazione prevista dalle normative di settore vigenti, per l'esecuzione dell'intervento.
- 9) Nei terreni gravati da usi civici è ammessa la realizzazione di opere amovibili e quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.
- 10) Solo previa autorizzazione nel corso della concessione potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto purché per giustificati motivi economico-aziendali
- 11) La variazione irreversibile dello stato dei luoghi dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale e se il caso, quello da parte dell'Assessorato Regionale di competenza.
- 12) A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale, ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza ai giovani agricoltori e di ulteriore parità a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data priorità in base alla presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
- 13) Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati i seguenti aspetti essenziali:
  - ✓ Tutela ambientale del territorio nel rispetto delle norme vigenti.
  - ✓ Gli interessi della collettività.
  - ✓ Il non frazionamento del territorio, favorendo per quanto possibile il riaccorpamento anche con le eventuali proprietà private confinanti.

## **CAPO III**

### **TERRENI IN ZONA A**

#### **Terreni destinati alle colture arboree specializzate ed attività vivaistica**

*(USI NON TRADIZIONALI)*

#### **ARTICOLO 18**

##### *Tipologia di attività zona A*

Appartengono alla categoria dei terreni in zona A quelli utilizzabili per "colture arboree specializzate, e ad attività vivaistica" che attraverso opportune lavorazioni e/o piani di valorizzazione e trasformazione agraria siano in grado di garantire un adeguato reddito.

In tale zona può essere svolta l'attività arborea specializzata, riguardante: la coltivazione di impianti fruttiferi, la nuova realizzazione di impianti frutticoli, la riconversione varietale, il reinnesto, la ristrutturazione degli impianti esistenti.

In tale zona può essere svolta l'attività agrituristica quale attività complementare a quelle indicate al primo comma.

L'attività silvicola è consentita unicamente per la realizzazione di fasce frangivento e quelle di presidio, realizzate previa autorizzazione del comune in conformità con le previsioni del piano di valorizzazione.

Su tali terreni dovranno essere realizzate le recinzioni, secondo quanto previsto [nell'art. 9](#) di questo Regolamento.

#### **ARTICOLO 19**

##### *Priorità dei soggetti oggetto di Concessione*

I terreni appartenenti alla categoria definita zona A sono concessi a seguito della pubblicazione di un bando pubblico come indicato [all'art.6](#) di questo regolamento.

A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il possesso dei seguenti requisiti nel suddetto ordine:

- a. Essere Giovani agricoltori in forma singola o associata come definito dal Reg. Ce N° 1698 del 2005, in regola con le attestazioni di cui alla L.R. n. 9 del 12-06-2006 art.35;
- b. Essere Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, imprenditori agricoli, in forma singola o associata, laureati in scienze agrarie e periti agrari, purché in possesso dell'Attestazione Di Iscrizione Nell'Elenco Degli IAP di cui ai D.lgs 99/2004, 101/2005 ed alla L.R. n. 9 del 12-06-2006 art.35
- c. Essere Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- d. Essere Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;
- e. Essere cittadini di Decimomannu;
- f. Essere Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- g. Enti o società che gestiscono pubblici servizi.

In ogni caso le assegnazioni ai soggetti di cui ai punti **a), b) c) ed e)** potranno essere fatte esclusivamente a persone e società di persone che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Decimomannu e per almeno il 50 % del capitale da

soggetti residenti.

Le concessioni avranno la durata massima prevista dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

## **ARTICOLO 20**

### *Superfici concedibili per nucleo familiare*

Le concessioni aventi il solo fine dello sfruttamento del legnatico, ovvero quelle che non contemplino misure di compensazione allo sfruttamento e depauperamento dell'ambiente operato mediante taglio ed esbosco della risorsa legna, potranno essere concesse nella misura massima di 2.500 metri quadrati e saranno, comunque, assoggettate integralmente agli obblighi di cui all'art. 6, punto 3.

## **ARTICOLO 21**

### *Realizzazione di fabbricati*

Vedasi [art. 8](#) del presente regolamento.

## TERRENI IN ZONA B

### **Terreni destinati a pascolo per uso zootecnico e per riconversione a bosco con valenza ambientale**

#### **ARTICOLO 22**

##### *Tipologia di attività*

Appartengono alla categoria dei terreni in zona B quelli utilizzabili per "pascolo, pascolo cespugliato e pascolo arborato" che attraverso opportune lavorazioni e/o piani di valorizzazione e trasformazione agraria siano in grado di garantire un adeguato reddito.

In tale zona possono essere svolte le seguenti attività:

- ✓ Miglioramento pascoli;
- ✓ Recinzioni;
- ✓ Piani di forestazione o di recupero di boschi abbandonati.

Potrà inoltre essere svolta, se previsto nel P. di V. e R. T.C. ed ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 12/94, nel rispetto delle norme di settore, l'attività agrituristica o di turismo rurale, le attività faunistiche venatorie, come attività complementare a quelle indicate ai commi precedenti. Viene fatto divieto realizzare fabbricati come quanto previsto nell'articolo 8.

#### **ARTICOLO 23**

##### *Titoli di preferenza e durata concessione*

I terreni appartenenti alla categoria definita zona B sono concessi con le modalità di cui all'art. 6.

A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il possesso dei seguenti requisiti nel suddetto ordine:

- a. Giovani agricoltori in forma singola o associata come definito dal Reg. Ce N° 1698 del 2005, in regola con le attestazioni di cui alla L.R. n. 9 del 12-06-2006 art.35;
- b. Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, imprenditori agricoli, in forma singola o associata, laureati in scienze agrarie e periti agrari, purché in possesso dell'Attestazione Di Iscrizione Nell'Elenco Degli IAP di cui ai D.lgs 99/2004, 101/2005 ed alla L.R. n. 9 del 12-06-2006 art.35
- c. Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- d. Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;
- e. Gli altri cittadini di Decimomannu;
- f. Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- g. Enti o società che gestiscono pubblici servizi.

In ogni caso le assegnazioni ai soggetti di cui ai punti **a), b) c) ed e)** potranno essere fatte esclusivamente a persone e società di persone che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Decimomannu e per almeno il 50 % del capitale da soggetti residenti, a condizione che garantiscano gli obblighi previsti all'art. 6, punto 3.

Le concessioni avranno la durata massima stabilita dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 24**

### *Superfici concedibili per unità produttiva*

Salvo diversa previsione del piano di valorizzazione in caso di richiesta di superfici pascolative di durata superiore ad 1 anno, le concessioni non potranno superare la misura massima di ha 5 per quanto riguarda i terreni a pascolo e a pascolo cespugliato e arborato per nucleo familiare e potranno essere concessi previo atto dispositivo regionale ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 12/94.

## TERRENI IN ZONA C

### **Terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale**

#### **ARTICOLO 25**

##### *Tipologia di attività*

Appartengono a questa categoria i terreni non inclusi nella categoria precedente, ma suscettibile di utilizzazione forestale, di tutela idrogeologica e valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Tali terreni saranno gestiti direttamente dal Comune o, previa concessione, da soggetti singoli, da Società e/o Cooperative formate per almeno 2/3 da soggetti di cui [all'art. 2](#) e per almeno il 50 % del capitale da soggetti residenti, ovvero da Enti che perseguano finalità di valorizzazione forestale e/o ambientale, nel rispetto del Piano di valorizzazione stabilito dal Consiglio Comunale e dei vincoli stabiliti dalle normative vigenti in materia forestale e di tutela ambientale,

I fondi concessi potranno essere recintati se previsto nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione, nel rispetto della normativa che disciplina la materia e secondo quanto previsto nell'[art 9](#) di questo regolamento.

#### **ARTICOLO 26**

##### *Titoli di preferenza e durata concessione*

I terreni collinari concessi ai fini dell'utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale sono concessi con le modalità di cui [all'art. 6](#).

A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il possesso dei seguenti requisiti nel suddetto ordine:

- a. Giovani agricoltori in forma singola o associata come definito dal Reg. Ce N° 1698 del 2005, in regola con le attestazioni di cui alla L.R. n. 9 del 12-06-2006 art.35;
- b. Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, imprenditori agricoli, in forma singola o associata, laureati in scienze agrarie e periti agrari, purché in possesso dell'Attestazione Di Iscrizione Nell'Elenco Degli IAP di cui ai D.lgs 99/2004, 101/2005 ed alla L.R. n. 9 del 12-06-2006 art.35
- c. Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- d. Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;
- e. Gli altri cittadini di Decimomannu;
- f. Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- g. Enti o società che gestiscono pubblici servizi.

In ogni caso le assegnazioni ai soggetti di cui ai punti **a), b) c) ed e)** potranno essere fatte esclusivamente a persone e società di persone che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Decimomannu e per almeno il 50 % del capitale da soggetti residenti, a condizione che garantiscano gli obblighi previsti all'art. 6, punto 3.

La concessione avrà, in via ordinaria, una durata massima di anni 10, e potrà essere rinnovata alla scadenza, con le stesse modalità di concessione, secondo quanto previsto dal presente regolamento su tali terreni potrà essere realizzato una struttura solo amovibile per la fruizione del bosco, compatibile con il territorio e a seguito di approvazione degli enti competenti.



## **ARTICOLO 27**

### *Concessione di terreni sottoposti a vincolo*

La concessione dei terreni, o il loro utilizzo, qualora trattasi di terreni sottoposti a restrizione di godimento (vincoli idrogeologici o di tutela ambientale, paesaggistica, turistica, Zone SIC, ecc.) sarà subordinata all'autorizzazione delle Autorità competenti, secondo quanto indicato nei rispettivi piani di attuazione.

In caso di essenze tipo macchia mediterranea, il taglio su autorizzazione delle Autorità Forestale, deve essere fatto in modo da garantire la ricostituzione del bosco.

## TERRENI IN ZONA D

### **Terreni destinati a pascolo, pascolo cespugliato con presenza di piante arboree sparse, soggetti a miglioramenti;**

#### **ARTICOLO 28**

##### *Tipologia di attività*

Questa categoria di terreni, identificata come zona D, risulta simile alla categoria B, ma tenuto conto della esposizione, della tipologia dei suoli, dell'orografia del territorio nonché dell'attuale copertura vegetale, le attività che potranno essere svolte, previa presentazione di un piano di valorizzazione e trasformazione agraria, risultano le seguenti privilegiando l'ordine sotto indicato:

1. Miglioramento pascoli e miglioramento delle specie arboree;
2. Recinzioni;
3. Piani di forestazione o di recupero di boschi abbandonati;
4. Se compatibile con la normativa urbanistica e paesaggistica, se previsto nel P. di V. e R. T. C. ed ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 12/94, potrà inoltre essere svolta attività agrituristica o di turismo rurale complementare a quelle indicate ai commi precedenti. Inoltre, su detti territori sarà possibile realizzare opere per l'espletamento delle attività complementari indicate nel piano di Valorizzazione, quali: aziende faunistiche venatorie;
5. Potrà essere concessa la realizzazione di opere o installazioni di riconosciuta utilità pubblica a Enti o società che gestiscono pubblici servizi;

Il taglio del legname potrà essere effettuato solo con la presentazione di un piano di taglio a cura dell'amministrazione comunale.

#### **ARTICOLO 29**

##### *Titoli di preferenza e durata concessione*

I terreni appartenenti alla categoria definita zona D sono concessi con le modalità di cui [all'art. 6](#).

A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il possesso dei seguenti requisiti nel suddetto ordine:

- a. Giovani agricoltori in forma singola o associata come definito dal Reg. Ce N° 1698 del 2005, in regola con le attestazioni di cui alla L.R. n. 9 del 12-06-2006 art.35;
- b. Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, imprenditori agricoli, in forma singola o associata, laureati in scienze agrarie e periti agrari, purché in possesso dell'Attestazione Di Iscrizione Nell'Elenco Degli IAP di cui ai D.lgs 99/2004, 101/2005 ed alla L.R. n. 9 del 12-06-2006 art.35
- c. Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- d. Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;
- e. Gli altri cittadini di Decimomannu;
- f. Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- g. Enti o società che gestiscono pubblici servizi.

In ogni caso le assegnazioni ai soggetti di cui ai punti **a), b) c) ed e)** potranno essere fatte esclusivamente a persone e società di persone che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Decimomannu o per almeno il 50 % del capitale da

soggetti residenti, a condizione che garantiscano gli obblighi previsti all'art. 6, punto.

Le concessioni non possono avere una durata massima superiore a quella prevista dalla normativa vigente.

Alla scadenza la concessione sarà rinnovabile su richiesta degli interessati, con le modalità previste per la concessione.

Salvo diverse previsioni del piano di valorizzazione le concessioni non potranno superare la misura massima di ha 5 per nucleo familiare.

## FORME DI UTILIZZAZIONE NON TRADIZIONALE DI USO CIVICO

### **ARTICOLO 30**

#### *Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali*

1. Per la gestione dei terreni gravati da uso civico, ricadenti nel territorio del comune di Decimomannu, il Consiglio Comunale provvede, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad approvare il Piano di Valorizzazione di cui all'art. 8 della L.R.12/1994.
2. Il piano può prevedere per i terreni sottoposti uso civico, destinazione diversa, qualora la variazione comporti per la collettività un reale vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad Amministrazioni, Enti, Società, Gestori di Pubblici Servizi, Cittadini singoli o associati, Cooperative di servizi, di produzione e di lavoro, tra cittadini residenti.
3. Il piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo locale.
4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:
  - ✓ Rispondono ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi Costi- Benefici;
  - ✓ Viene autorizzato dai competenti organi regionali il mutamento di destinazione d'uso e la sospensione degli usi civici cui il terreno soggetto;
  - ✓ Viene approvato il piano di Valorizzazione delle terre civiche di cui all'art. 8 della L.R. 12/1994.
5. Si applicano comunque tutte le disposizioni relative alle utilizzazioni non tradizionali contenute nella L.R. 12/1994 e s.m.i.

### **ARTICOLO 31**

#### *Modalità di rilascio delle concessioni per usi non tradizionali*

I terreni possono essere concessi a: Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti pubblici, Gestori di Pubblici Servizi, persone fisiche, che ne facciano richiesta, compatibilmente con il piano di Valorizzazione e recupero delle terre e compatibile con quanto previsto con l'art 8 della L.R. 12/1994.

1. Le assegnazioni, ad eccezione di quelle ad Enti pubblici e a Gestori di Pubblici Servizi, possono essere fatte esclusivamente alle persone residenti nel Comune di Decimomannu e società di persone che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Decimomannu.
2. A parità di condizioni, in presenza di più richieste con il medesimo punteggio, avranno preferenze i richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza ai giovani agricoltori e per l'ipotesi di ulteriore parità, alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
3. Vengono ammesse la realizzazione di solo opere amovibili, fabbricati turistico ricettivo e/o ricreativo, pozzi e/o impianti fissi di canalizzazione di acque, anche per l'irrigazione del fondo o l'abbeveraggio degli animali, recinzioni secondo quanto previsto nell'[art 8](#) del presente regolamento.

Sono ammesse altresì installazioni temporanee di attrezzature o sistemazioni del terreno per attività sportive.

In ogni caso tutti gli eventuali immobili, costruiti sulle terre civiche, nonché le migliorie apportate, sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici alla scadenza della concessione.

Rientrano, altresì, tra le concessioni per gli usi non tradizionali anche il godimento in natura dei frutti

degli alberi (ciliegeto, oliveto, frutteto misto, oliveto, conifere, ecc.) e arbusti in genere oltre alle arboree specializzate ed attività vivaistica.

4. La durata massima delle concessioni è prevista dalla legge e sarà anche stabilita dal Bando in ragione delle previsioni del Piano di valorizzazione.

I mutamenti di destinazione d'uso sono possibili e vanno autorizzati, con apposito atto di disposizione, dagli uffici regionali competenti.

5. Le concessioni vengono rilasciate a seguito della pubblicazione di un bando pubblico, dal Responsabile di Servizio con le modalità di cui [art. 6](#), in caso di realizzazione di attività sportive, su richiesta della società interessata. Allo stesso modo, i Gestori di Pubblici Servizi e gli Enti pubblici, dovranno presentare apposita richiesta di concessione con l'indicazione delle opere o le installazioni da realizzare, l'utilità comune delle stesse e la durata della concessione richiesta.
6. Esclusivamente nei casi di concessione a Gestori di Pubblici Servizi e ad Enti pubblici, la stessa potrà avere una durata sulla base della proposta presentata e previa approvazione a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza prevista dalla legge, da inviare all'Assessorato Regionale all'agricoltura per il parere di merito. In questo caso il canone di concessione dovrà essere compensato con un indennizzo monetario. In aggiunta potrà essere ammessa anche l'eventuale fornitura di beni e servizi a beneficio della collettività, previa approvazione della Giunta Comunale.

## FORME DI UTILIZZAZIONE TRADIZIONALE DI USO CIVICO

### **Terreni destinati a legnatico e pascolo indicati nelle zone B e C**

#### **ARTICOLO 32**

##### *Scelta dell'area*

A cadenze prestabilite, entro il mese di agosto, la G.M., sentito il parere dell'Ispettorato Forestale competente per territorio, delibera la località boschiva dove la popolazione potrà approvvigionarsi del legnatico per uso domestico, con le modalità e gli obblighi previsti all'art.19 del regolamento e, più in generale, con tutte le obbligazioni ed i vincoli di cui al presente regolamento.

#### **ARTICOLO 32.1**

##### *Documenti da produrre*

I cittadini residenti interessati alla concessione di legnatico, dovranno produrre entro il 30 settembre di ogni anno apposita domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco.

#### **ARTICOLO 32.2**

##### *Quantità per nucleo familiare*

Il legnatico per uso domestico non potrà superare la misura massima per nucleo familiare residente di n° 14 (mc) sia per quanto riguarda il legnatico montano che l'Eucaliptus.

#### **ARTICOLO 32.3**

##### *Autorizzazione*

Ai cittadini che ne avranno fatto richiesta verrà rilasciata autorizzazione per il taglio del legnatico da esibirsi in caso di controllo delle Autorità preposte (Guardie forestali, Vigile Urbano e/o personale incaricato dall'Amministrazione Comunale).

#### **ARTICOLO 32.4**

##### *Pagamento*

Le autorizzazioni al taglio del legnatico saranno rilasciate dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, dietro pagamento anticipato del corrispettivo ed al relativo deposito cauzionale di cui all'art. 6 del presente regolamento, facendo riferimento alla superficie richiesta.

#### **ARTICOLO 32.5**

##### *Prezzo*

Il prezzo del legnatico sarà stabilito, al pari del prezzo di ogni concessione del presente regolamento, dalla G.C. sentito il parere della Autorità forestale competente per territorio.

#### **ARTICOLO 32.6**

##### *Modalità di esbosco*

Il taglio, l'esbosco, nonché lo sgombrò dei detriti e degli avanzi delle lavorazioni, dovranno aver luogo entro il

termine fissato. In difetto, il Comune ne curerà il trasporto e la vendita a spese degli interessati.

### **ARTICOLO 32.7**

#### *Zona concessa al taglio*

Aperta una zona al taglio, per effetto della speciale concessione, sarà vietato in modo assoluto a chiunque l'accesso per il taglio e la raccolta di legna in qualsiasi altra zona boscata nella disponibilità della collettività.

### **ARTICOLO 32.8**

#### *Modalità di trasporto del legname*

L'esbosco dei prodotti dovrà essere fatto per le vie naturali o su strada, a spalle, a soma, o con trattrice, essendo in ogni caso banditi lo strascico ed il rotolamento.

### **ARTICOLO 32.9**

#### *Sanzioni*

Chiunque venga sorpreso a esercitare il taglio o la raccolta di legno in zona diversa da quella concessa, ovvero su piante non assegnate al taglio comprese nella zona di concessione, cade in contravvenzione alle norme e regolamenti forestali e sarà punito con un'ammenda i cui importi, per le violazioni del regolamento, sono quelli stabiliti dalla L.R. 12/94 all'art. 14. Può essere prevista la denuncia alle autorità.

Il cittadino residente che, pur nella zona di speciale concessione, prelevi abusivamente un quantitativo di legname da zona limitrofa ma non concessa per la assegnazione avuta, incorrerà in un'infrazione al presente regolamento, sarà tenuto a restituire il materiale prelevato e a corrispondere a titolo di penalità un'ammenda i cui importi, per le violazioni del regolamento, sono quelli stabiliti dalla L.R. 12/94 all'art. 14. Può essere prevista la denuncia alle autorità.

### **ARTICOLO 32.10**

#### *Sorveglianza*

Qualora per ragioni di servizio gli Agenti Forestali non potessero presenziare in permanenza alle utilizzazioni, l'Ente Amministratore provvederà a farle vigilare dal Vigile Urbano o da appositi incaricati, i quali saranno tenuti a denunciare immediatamente agli Agenti Forestali ogni fatto contravvenzionale.

### **ARTICOLO 32.11**

#### *Periodo di permanenza nei boschi*

Il periodo di permanenza nei boschi per taglio e l'esbosco del legname dovrà di volta in volta essere fissato dal Comando Stazione del Corpo Forestale competente, secondo l'entità delle utilizzazioni stesse tenuto conto dei fabbisogni della popolazione e le prescrizioni di massima vigenti in Provincia.

### **ARTICOLO 32.12**

#### *Ammende*

Ai cittadini residenti che risultassero recidivi in materia di contravvenzioni alla legge e regolamenti forestali saranno applicate le ammende nella misura massima.

### **ARTICOLO 32.13**

#### *Pascolo nelle zone concesse al taglio*

Nelle zone concesse al taglio del legname l'Amministrazione comunale, previo accordo con il Corpo Forestale, si riserva eventuali vincoli al pascolo delle aree.



# **CONCESSIONI DI PASCOLI**

## **ARTICOLO 33**

Le concessioni per uso pascolo hanno di norma durata annuale e possono essere rilasciate solo ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui [all'art. 2](#) del presente regolamento.

## **ARTICOLO 34**

I canoni di concessione verranno determinati ogni tre anni dalla Giunta Comunale tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la gestione.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste ovvero lo stesso ricada su più categorie si demanderà alla apposita commissione.

Nel caso di realizzazione di opere che riguardano i terreni oggetto di mutamento di destinazione, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni. Tutte le spese conseguenti, e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni, in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tal fine verrà costituito apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

## **ARTICOLO 35**

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994, n° 12.

Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nel territorio di proprietà comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.

La richiesta di pascolamento deve essere formulata in carta libera e dovrà contenere i seguenti dati.:

1. dati anagrafici del richiedente numero di codice fiscale o partita iva;
2. località dettagliata dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero di capi grandi e piccoli.
3. Disponibilità di recinzioni amovibili o, in difetto, contratto di nolo avente ad oggetto la fornitura di recinzioni amovibili, atte a contenere il numero di animali presenti ed evitare che gli stessi possano arrecare danno all'ecosistema del contesto
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 34 comporta la risoluzione immediata della convenzione.
5. In presenza di segnalazioni o allerte sanitarie emesse da Autorità Pubbliche circa il rischio di infezioni di qualsiasi genere riferibili al Comune di Decimomannu, tutte le concessioni a fini pascolativi saranno da quel momento risolte di diritto e, gli allevatori, anche se decaduti dalla concessione, avranno l'obbligo di mettersi a disposizione della Pubblica Autorità, con accollo dei costi, per scongiurare ogni eventuale possibile rischio per la collettività.

La Giunta Comunale si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolative, il carico e la specie del bestiame o, in casi particolari, il divieto di pascolamento nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.

## **ARTICOLO 36**

La Giunta Comunale si riserva l'individuazione di eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di Leggi o Regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie.

## **ARTICOLO 37**

Tali divieti e le relative motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissioni all'Albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

## **ARTICOLO 38**

L'anno pascolativo si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

## **ARTICOLO 39**

Il comune rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione. L'atto autorizzativo dovrà contenere i seguenti dati:

- ✓ I dati dell'affittuario;
- ✓ La durata del contratto;
- ✓ I dati catastali (foglio di mappa, mappale e relativa superficie concessa);
- ✓ Numero di capi massimo della specie animale che tale superficie è in grado di sopportare;
- ✓ L'importo del canone di affitto.

L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame lo tenga sempre con sé per esibirla a richiesta agli agenti incaricati del controllo ed a tutti gli agenti della Forza pubblica. Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località denunciata ad altre località, deve prima di effettuare il cambiamento, farne denuncia scritta all'Amministrazione Comunale. Il Responsabile di Servizio provvederà a deliberare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza di possesso del denunciante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune. In casi di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà farne denuncia successivamente, ma comunque non oltre giorni cinque. Analoga denuncia deve fare all'Ufficio Comunale se nel corso dell'anno di godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima denuncia.

## **ARTICOLO 40**

È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista [dall'art. 49](#) del presente regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denuncia.

## **ARTICOLO 41**

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, non sarà ammesso alla introduzione del bestiame fino a che non ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità.

## **ARTICOLO 42**

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Giunta Comunale per ciascun anno pascolativo entro il 15 del mese di gennaio dell'anno precedente e pubblicata per otto giorni all'albo del Comune. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

## **ARTICOLO 43**

La riscossione delle liste di carico avverrà con scadenza rispettivamente:

- ✓ Prima rata entro il 31 marzo;
- ✓ Seconda rata entro il 30 giugno;
- ✓ Terza rata il entro il 30 novembre.

Si provvederà alla riscossione diretta delle somme dovute dagli affittuari, tramite bollettini di conto corrente postale, intestati al servizio di tesoreria comunale o con versamento diretto presso gli sportelli del Banco di Sardegna – Tesoriere comunale.

Le partite inferiori a € 100,00 (Euro cento/00) verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.

Al momento della presentazione della richiesta per la concessione del pascolo per ciascuna annata agraria, nel caso il richiedente sia già titolare di concessione di pascolo dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento del canone annuale. A tal fine è necessario allegare la ricevuta di avvenuto versamento del canone per l'annata agraria precedente.

Il canone per capo di bestiame verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalle intere superfici concesse a pascolo.

## **ARTICOLO 44**

### *Concessione immobili comunali all'interno dei terreni destinati a pascolo*

Gli immobili eventualmente presenti, suddivisi per box qualora possibile, nelle zone concesse a pascolo possono essere concessi in affitto a coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui [all'art. 2](#), dell' art. 6 e dell'art.34 del presente regolamento, ne facciano richiesta previo atto dispositivo regionale (ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 12/94).

La richiesta dovrà essere presentata contestualmente a quella per la concessione dei pascoli e dovrà indicare il/i immobile richiesto/i.

In modo da garantire l'utilizzo ad un maggior numero di soggetti, potrà essere concesso un solo immobile/box per richiesta.

Qualora le richieste siano inferiori alla disponibilità, quelli restanti potranno essere assegnati ad un unico soggetto che ne faccia richiesta.

L'uso degli immobili viene concesso a titolo oneroso con tariffa riferita ad ogni singolo box.

La misura del corrispettivo sarà stabilito dalla Giunta Comunale per ciascun anno pascolativo entro il 15 del mese di gennaio e pubblicata per otto giorni all'albo del Comune. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

È vietato l'utilizzo degli immobili se non si è in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso ad utilizzarli senza autorizzazione, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista [all'art. 49](#) del presente regolamento.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ARTICOLO 45**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni o le occupazioni di fatto, esistenti, saranno disciplinate secondo le disposizioni in questo contenute.

Al termine del periodo concesso a seguito di apposita istruttoria da parte degli uffici competenti saranno dichiarate decadute le concessioni o le occupazioni di fatto incompatibili con le norme previste dal presente regolamento e pertanto i lotti o gli appezzamenti di terreno rientreranno tra le terre civiche "libere" aperte all'utilizzo dei cittadini residenti, secondo il presente regolamento e la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le leggi in vigore e le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

#### **ARTICOLO 46**

##### *Realizzazione di infrastrutture*

Le infrastrutture di cui al presente regolamento, espressamente autorizzate dal Consiglio Comunale dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, di tutela ambientale e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle norme Regionali e Comunitarie vigenti.

Tali infrastrutture potranno essere realizzate solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla sospensione dell'uso civico da parte dell'autorità competente in materia, previa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale

#### **ARTICOLO 47**

##### *Sub affitto e cessione del diritto*

Ai concessionari è fatto divieto di subaffittare i terreni avuti in concessione, pena la decadenza della stessa.

Le concessioni di cui al presente regolamento non sono neppure temporaneamente cedibili a terzi; L'amministrazione, qualora sussistono i requisiti previsti dal presente regolamento, può autorizzare la cessione del diritto a favore di un componente del nucleo familiare o di una società agricola di nuova costituzione in cui il precedente concessionario sia divenuto socio amministratore.

#### **ARTICOLO 48**

##### *Divieti*

Ai concessionari è fatto inoltre divieto di:

- a. cedere a terzi la concessione senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale;
- b. arrecare danni ai terreni comunali;
- c. introdurre bestiame nei terreni comunali senza la relativa autorizzazione di pascolo su quei terreni.
- d. tenere al pascolo un numero di capi superiore a quello ammesso al momento della concessione.
- e. rimuovere il confine fra lotto e lotto, o modificare lo stato delle strade ivi formate.
- f. modificare la destinazione d'uso dei terreni per la quale è stata rilasciata la concessione.
- g. non rispettare il piano colturale o di valorizzazione sottoscritto e/o allegato alla concessione;

- h. occupare senza titolo o autorizzazione, gli immobili o parte di essi, di cui [all'art. 43](#).

## **ARTICOLO 49**

### *Sanzioni*

Il Responsabile del Servizio adotta, in via amministrativa, i provvedimenti per garantire il corretto uso dei beni di uso pubblico.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, nonché delle ordinanze emanate in materia, oltre alle sanzioni stabilite dalla normativa specifica, al trasgressore verranno applicate le sanzioni amministrative entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal presente regolamento e dalle ulteriori norme applicabili.

Gli cui importi, per le violazioni del regolamento, sono quelli stabiliti dalla L.R. 12/94 all'art. 14. Può essere prevista la denuncia alle autorità.

Il Comune ha il diritto pieno ed assoluto di verificare in qualsiasi momento le estensioni concesse, ed il corretto uso del bene concesso.

Le infrazioni al presente regolamento vengono comunicate al Responsabile del Servizio con allegato il verbale motivato e sottoscritto dal Vigile Urbano, Barracelli eventualmente presenti e Corpo Forestale.

Il responsabile del Servizio adotta il provvedimento e commina le sanzioni.

Le contravvenzioni vengono rimosse dal tesoriere del Comune sotto forma di conciliazione entro 30 giorni dalla data di notifica al concessionario del provvedimento disciplinare, e inserito nell'apposito capitolo di Bilancio.

Trascorso tale periodo senza la risoluzione della contravvenzione il suo ammontare verrà iscritto, per la riscossione nei ruoli esattoriali, maggiorato degli interessi e spese.

Qualora il concessionario abbia arrecato danni ai beni comunali oltre al pagamento della sanzione amministrativa, sarà tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel tempo stabilito, tutti i lavori che il comune ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il concessionario non ottemperi, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario, eventualmente anche mediante ruoli esattoriali, le spese sostenute.

## **ARTICOLO 50**

### *Revoca della concessione*

La concessione potrà essere negata o revocata nei seguenti casi:

- a. a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali, ivi compresi:
  - ✓ il taglio abusivo di legname,
  - ✓ gli incendi colposi e dolosi,
  - ✓ il danneggiamento di opere di miglioramento colturale effettuati a cura dell'Amministrazione Comunale (innesti, nuove piantagioni, ecc.),
  - ✓ l'asportazione non autorizzata di piante e legname;
- b. a chi sia moroso nel pagamento di due annualità anche non consecutive per i terreni esclusi al pascolo e di 1 annualità per quelli concessi a pascolo.
- c. a chiunque modifichi la destinazione d'uso dei terreni per la quale è stata rilasciata la concessione;
- d. a chiunque non rispetti, per due anni consecutivi, il piano colturale o di valorizzazione sottoscritto, e/o allegato alla concessione, o non provveda alla coltivazione del fondo assegnato;
- e. a chiunque cede a terzi l'uso dei terreni, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f. a chiunque esegua lavorazioni del terreno (aratura, scasso, scavi ecc.) senza autorizzazione nei terreni riservati al pascolo;
- g. a chiunque danneggi la viabilità rurale e le recinzioni;

h. a chiunque provochi la mancata utilizzazione fruttifera dei terreni mediante il pascolo abusivo.

In caso di revoca della concessione, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità per il corrispettivo versato e per i lavori che avesse già eseguito nei terreni concessi.

La revoca determina la sospensione del godimento del bene e l'acquisizione al patrimonio disponibile Comunale delle infrastrutture esistenti senza alcun indennizzo.

Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate nel presente regolamento, nonché all'addebito delle eventuali spese sostenute dall'Ente per il ripristino dello stato dei luoghi.

Le concessioni sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse. In tal caso competerà al concessionario un indennizzo pari al valore dei miglioramenti sussistenti se autorizzati dall'Amministrazione Comunale, dedotte le somme rivalutate concesse quale contributo da Enti Pubblici.

## **ARTICOLO 51**

### *Cessata attività*

Tranne nei casi previsti [all'art. 56](#) qualora il concessionario sia deceduto, cessi l'attività o vengano a mancare i requisiti, la concessione verrà dichiarata decaduta; la decadenza determina la sospensione del godimento del bene e la acquisizione al patrimonio disponibile Comunale delle infrastrutture esistenti senza alcun indennizzo.

Lo scioglimento o il fallimento della società concessionaria comporta la decadenza della concessione senza alcun indennizzo.

## **ARTICOLO 52**

### *Tariffe*

La Giunta Comunale, approva le tariffe per la concessione dei terreni d'uso civico; le stesse verranno aggiornate ogni triennio dalla G.C. ad eccezione di quelle relative ai terreni concessi a pascolo e degli immobili in essi presenti per cui varranno le disposizioni di cui agli [art. 42](#) e [43](#) del presente regolamento.

Le tariffe saranno differenziate per categoria e natura dei terreni.

Il canone della concessione sarà riscosso dall'Amministrazione Comunale tramite ruoli esattoriali o secondo norme indicate nella concessione. Tali proventi verranno incamerati nell'apposito capitolo di bilancio e utilizzati secondo quanto previsto nell'articolo [14](#).

In caso di concessioni per usi non tradizionali ad enti pubblici o a gestori di pubblici servizi, il canone di concessione dovrà essere compensato con un indennizzo monetario. In aggiunta potrà essere ammessa anche l'eventuale fornitura di beni e servizi a beneficio della collettività, previa approvazione della Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 53**

### *Revoca per pubblico interesse*

Le concessioni sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse.

## **ARTICOLO 54**

### *Ammende*

Ogni triennio la Giunta Comunale, dovrà effettuare l'aggiornamento delle ammende da pagare per la violazione del presente regolamento. Le ammende dovranno essere compensato con un indennizzo monetario. In aggiunta potrà essere ammessa anche l'eventuale fornitura di beni e servizi a beneficio della collettività, previa approvazione della Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 55**

### *Impegni di spesa*

Il Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione approva il conto economico previsionale della gestione dei beni d'uso civico con previsioni di passaggio fra le entrate e le uscite.

I capitali costituiti dalle indennità derivanti dall'ablazione dell'uso civico verranno destinate a favore della collettività di Decimomannu, titolare del diritto di uso civico, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione al fine di compensare il mancato esercizio del diritto d'uso civico.

## **ARTICOLO 56**

### *Rinnovo della concessione*

Le concessioni di cui al presente regolamento potranno essere rinnovate alla scadenza se il concessionario avrà fatto richiesta e abbia mantenuto i requisiti di cui al presente regolamento, con le stesse modalità della concessione. Nel caso di morte o di invalidità permanente, la concessione per il tempo residuo si trasmette, preferibilmente, al coniuge o ai figli che ne abbiano fatto richiesta e abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 57**

### *Norme parallele*

Per quanto non previsto nel seguente regolamento valgono le leggi in vigore e le disposizioni di polizia rurale e forestale, oltre alla normativa Nazionale, Regionale ed in particolare alle disposizioni allegate alla deliberazione della G.R. 48/15 del 2021 e ss.mm.ii.

## **ARTICOLO 58**

### *Stesura del "Piano di valorizzazione"*

Il piano deve rispondere ai fini di pubblico interesse non deve compromettere l'uso civico né pregiudicare i diritti della collettività utente.

Tale piano può però prevedere per determinati terreni una destinazione diversa da quella tradizionale qualora questo comporti per la collettività un reale e notevole vantaggio.

## **ARTICOLO 59**

### *Ulteriori disposizione dei terreni civici relativi alla riserva di esercizio e al mutamento di destinazione*

In conformità alla normativa vigente l'Amministrazione si riserva di attivare le ulteriori procedure disciplinate dall'allegato della deliberazione G.R. n. 48/15 del 10.12.2021 ed in particolare:

#### **a) Atti di disposizione dei terreni civici relativi alla riserva di esercizio (art. 15 della L.R. n. 12/1994 e art. 4 All. DELIBERAZIONE GR N. 48/15 DEL 10.12.2021).**

1. I terreni che non siano più proficuamente utilizzabili per l'esercizio del diritto di uso civico, in forma tradizionale e non tradizionale e per i quali non è possibile il mutamento di destinazione, possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del Comune se nel contempo attraverso l'alienazione si persegue una finalità di pubblico interesse.

2. Gli atti di disposizione degli immobili ad uso civico (mutamenti di destinazione, concessioni in affitto, alienazioni, permuta) devono essere preventivamente autorizzati, a pena di nullità, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale.

3. Il decreto di autorizzazione alla alienazione o alla permuta di terreni ad uso civico è adottato dall' Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/1994, gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità o sull'esercizio dei diritti di uso civico, sono autorizzati e adottati previa determinazione di una indennità da corrispondere alla collettività titolare degli stessi e i capitali costituiti da tali indennità devono essere destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

5. Il Comune si impegna a destinare l'indennità prevista dall'art. 3 della L.R. n. 12/1994, e comunque ogni altro provento derivante dall'adozione dei suddetti atti di disposizione, determinati nel rispetto di criteri di congruità, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè, per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche.

**b) Riserva di esercizio (art. 16 della L.R. n. 12/1994 e art. 4 All. DELIBERAZIONE GR N. 48/15 DEL 10.12.2021).**

1. Il Comune, con deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall' Assessore regionale competente in materia di usi civici.

2. L'anzidetta riserva d'uso non può avere durata superiore ai dieci anni, deve prevedere delle compensazioni per il mancato esercizio del diritto d'uso e decade con il venir meno dei presupposti che l'hanno determinata. Può essere rinnovata per un periodo, in ogni caso, non superiore ad ulteriori dieci anni con la stessa procedura della concessione.

3. La riserva di esercizio non può prevedere utilizzazione di terreni diverse rispetto all'uso civico tradizionale praticato o praticabile

4. Il venir meno dei presupposti che hanno determinato il rilascio della concessione comporta la decadenza della riserva di esercizio.

5. La riserva d'esercizio deve risultare da atto scritto ed è accordabile a titolo oneroso, cioè dietro pagamento di una indennità da corrispondere alla collettività titolare del diritto d'uso civico da parte dei soggetti beneficiari della medesima. Indennità che sarà determinata e utilizzata a norma del quinto comma della lett. a).

6. Il procedimento amministrativo relativo alla riserva di esercizio si articolerà secondo quanto previsto dall'art. 4.1.3 dell'All. alla Deliberazione GR n. 48/15 del 10.12.2021.

**c) Mutamento di destinazione dei terreni civici (art. 17 della L.R. n. 12/1994 e art. 4 All. DELIBERAZIONE GR N. 48/15 DEL 10.12.2021).**

1. Il mutamento di destinazione d'uso è consentito ed è disciplinato dall'art. 17 della L.R. n. 12/1994; con esso si consentono, temporaneamente, delle utilizzazioni diverse rispetto a quelle previste dagli usi civici cosiddetti "tradizionali".

2. Il mutamento di destinazione, pur comportando la sospensione degli usi civici sui terreni oggetto di mutamento di destinazione, è consentito qualunque sia il contenuto specifico dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intende introdurre. Esso non può pregiudicare né l'appartenenza alla collettività né la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato.

3. La relativa richiesta di autorizzazione deve necessariamente esplicitare la durata della nuova destinazione e, pertanto, la durata dell'eventuale sospensione dell'uso civico, nonché le condizioni che garantiscano il ripristino, senza oneri per il Comune, della precedente destinazione.

4. La durata della nuova destinazione e quella dell'eventuale correlata sospensione dell'uso civico, sarà modulata ponderatamente in seguito ad apposita relazione di analisi.

5. Il termine per l'esecuzione materiale di tutto ciò che riguarda i mutamenti di destinazione è fissato in 2 anni a decorrere dalla data del provvedimento di accoglimento dell'istanza, e, oltre tale termine, l'atto di disposizione non sarà più considerato efficace. Potrà essere concesso ulteriore termine, su richiesta motivata del concessionario inoltrata dal Comune quale Ente esponenziale dei diritti civici dei cittadini alla Regione Sardegna.

6. La durata del mutamento di destinazione ha decorrenza dalla stipula dell'atto di concessione al mutamento



di destinazione che dovrà necessariamente essere stipulato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento concessorio.

7. In ogni caso, il mutamento di destinazione può essere autorizzato solo quando è accertata la rispondenza al pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto.

8. Le domande per ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni soggetti ad uso civico ed alla correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso sono presentate all' Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale dal Comune interessato, in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La deliberazione di mutamento di destinazione è adottata dal Consiglio comunale anche in assenza del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche previsto dall'articolo 8 LR n. 12/1994 quando le terre civiche sono destinate a finalità pubbliche di recupero ambientale e di forestazione.

9. Il procedimento amministrativo relativo alla riserva di esercizio si articolerà secondo quanto previsto dall'All. alla Deliberazione GR n. 48/15 del 10.12.2021.

10. Con le medesime modalità, i terreni soggetti ad uso civico possono essere concessi all'Agenzia FoReSTAS per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. La durata massima della sospensione dall'esercizio degli usi civici è fissata in trenta anni rinnovabili.

11. Il mutamento è autorizzato con decreto dell'Assessore, previo accertamento della rispondenza a pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto.

12. L'autorizzazione al mutamento di destinazione, anche qualora comporti la sospensione dei diritti di uso civico potrà essere concessa previa determinazione di una indennità da corrispondere alla collettività titolare degli stessi che sarà determinata e utilizzata a norma del quinto comma della lett. a).

**d) Alienazione degli immobili sui quali ricade il diritto di uso civico (art. 15, comma 3, e art. 18 della L.R. n. 12/1994; L. n. 1766/1927 e R. D. n. 332/1928 e art. 5 All. DELIBERAZIONE GR N. 48/15 DEL 10.12.2021).**

1. Gli immobili soggetti ad uso civico possono essere destinati ad utilizzazione diversa da quella cui sono assoggettati, quando ciò comporti un reale beneficio per la generalità dei cittadini titolari del diritto di uso civico.

2. Gli atti di disposizione degli immobili ad uso civico (concessioni in affitto, alienazioni, permuta) devono essere preventivamente autorizzati, a pena di nullità, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro – pastorale previa deliberazione della Giunta regionale.

3. L'autorizzazione alla permuta sarà consentita previo accertamento della corrispondenza del valore dei terreni oggetto della permuta stessa. Gli usi civici gravanti sui terreni dati in permuta sono trasferiti su quelli di nuova acquisizione.

4. L' autorizzazione all' alienazione di terre di uso civico è concessa nei casi in cui è impossibile realizzare i fini per i quali essa è richiesta con il mutamento di destinazione.

5. Il prezzo dell'alienazione deve corrispondere al valore venale del bene, nella sua reale entità, tenendo conto delle eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione o valorizzazione turistica e deve essere stabilito previa valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

6. Le finalità in vista delle quali è stata richiesta l'autorizzazione all'alienazione devono essere realizzate entro un termine stabilito. In difetto, le terre sono retrocesse di diritto all' alienante al quale è riservato il diritto di prelazione in caso di alienazione del bene nel biennio successivo. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.

7. Gli adempimenti e gli oneri per la trascrizione dell'atto di alienazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari sono posti a carico degli acquirenti.

8. I beni acquisiti dal Comune per effetto della retrocessione o dell'esercizio della prelazione tornano al regime giuridico di uso civico.

9. Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali il Comune, anche su proposta di un privato, ne farà domanda con motivata deliberazione da inoltrare al Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture della RAS.

10. Il procedimento amministrativo relativo alla alienazione di terre civiche si articolerà secondo quanto

previsto dall'art. 5.3 dell'All. alla Deliberazione GR n. 48/15 del 10.12.2021.

**e) Legittimazione delle occupazioni dei terreni gravati da uso civico (artt. 9 e 10 della L. n. 1766/1927).**

1. Possono essere regolarizzate le occupazioni senza titolo di terre civiche, a fronte del pagamento di un canone di natura enfiteutica il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi (tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro; detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupante avrebbe potuto beneficiare della quotazione), e al verificarsi di tre condizioni:

A) che l'occupante abbia apportato migliorie sostanziali e permanenti;

B) che la zona occupata non interrompa la continuità del demanio; sul punto si precisa che la semplice presenza di strade o corsi d'acqua non costituisce interruzione della continuità dei terreni civici;

C) che l'occupazione abusiva duri da almeno dieci anni.

2. Il procedimento amministrativo volto alla legittimazione dei terreni gravati da uso civico dovrà essere avviato direttamente dal privato e sia curato dall'Assessorato Servizio territorio rurale, agroambiente e infrastrutture della Direzione Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Il Comune formulerà le proprie eventuali osservazioni e, se necessario, chiede all'occupante di produrre le opportune integrazioni ai sensi dell'art. 7.3 dell'All. alla Deliberazione GR n. 48/15 del 10.12.2021.

## **ARTICOLO 60**

### ***Ulteriori disposizione dei terreni civici relativi alla permuta e alienazione di terreni civici (art. 18 della L.R. n. 12/1994)***

L'Amministrazione si riserva di attivare le procedure previste in tal senso secondo le indicazioni di cui al punto 5 dell'allegato della deliberazione G.R. n. 48/15 del 10.12.2021.

## **Articolo 61**

### ***Trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni ad uso civico appartenenti al demanio civico (art. 3, commi 8 bis, 8 ter e 8 quater della L. n. 168/2017).***

1. La Regione può autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione e a condizione che i predetti terreni:

A. abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della L. n. 431/1985 e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

B. siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

C. non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa. D. I trasferimenti dei diritti di uso civico e le permuta devono avere ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile del Comune;

2. I trasferimenti dei diritti di uso civico e le permuta comportano la demanializzazione dei terreni su cui è effettuato il trasferimento dei diritti di uso civico e ad essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è, comunque, mantenuto il vincolo paesaggistico.

4. Mediante la permuta e/o il trasferimento deve, preferibilmente, realizzarsi l'accorpamento dei terreni gravati da uso civico, eccezion fatta per l'ipotesi in cui l'accorpamento risulti particolarmente oneroso per il Comune ovvero sussista un differente pubblico interesse prevalente.

5. Nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla permuta/trasferimento di diritti di uso civico, l'individuazione dei terreni sui quali attuare la permuta/trasferimento è effettuata sulla base del provvedimento di accertamento, aggiornato alle variazioni susseguites nel tempo; i terreni ivi inclusi, pertanto,

sono esclusi dall'onere della prova in ordine alla loro appartenenza al demanio civico.

6. Il procedimento amministrativo è disciplinato dall'art. 63 bis della L. n. 108/2021, integrativo dell'articolo 3 della L. n. 168/2017 e dall'articolo 8 dell'allegato della deliberazione G.R. n. 48/15 del 10.12.2021.

## **ARTICOLO 62**

### *Regolamenti precedenti*

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti gli eventuali precedenti regolamenti in materia di usi civici. L'amministrazione comunale provvederà periodicamente ad effettuare l'aggiornamento dell'inventario delle terre civiche.

## **ARTICOLO 63**

### *Approvazione*

Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere dell'Argea Sardegna previsto dall'art. 12 della L.R. n. 12/94 e ss.mm.ii., entra in vigore dopo la pubblicazione sull'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).